

Abrogazione, con effetto retroattivo, dell'art. 600 cod. civ. -  
Finalità - Violazione dell'art. 42, quarto comma, Cost. e del  
principio costituzionale di non retroattività della legge - Esclusione  
- Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

L'art. 1 della legge n. 192 del 2000 - che ha modificato l'art. 13  
della legge n. 127 del 1997 disponendo, tra l'altro, l'abrogazione  
dell'art. 600 cod. civ. con effetto retroattivo - manifestamente non  
si pone in contrasto con l'art. 42, quarto comma, Cost., in quanto la  
finalità della norma risiede nell'abrogare la disposizione che  
prevedeva la necessità del previo riconoscimento dell'ente per la  
valida accettazione, da parte di quest'ultimo, di una determinata  
eredità, sicché non esiste alcun contrasto con l'invocato parametro  
costituzionale, il quale demanda alla legge ordinaria proprio la  
regolamentazione dei limiti della successione legittima e  
testamentaria; né è ravvisabile un contrasto con il principio di non  
retroattività della legge che è derogabile da norme ordinarie, salvo  
il limite delle norme penali e dell'intangibilità dei diritti  
soggettivi garantiti dall'ordinamento costituzionale.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26002 del 29/10/2008